

COMUNE DI BRACCIANO

Città Metropolitana di Roma Capitale



Regolamento assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____

INDICE GENERALE

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	Pag. 3
Art. 2 - Bando generale di concorso.....	Pag. 3
Art. 3 - Domanda di partecipazione.....	Pag. 3
Art. 4 - Requisiti soggettivi presentazione domanda.....	Pag. 4
Art. 5 - Attribuzione dei punteggi.....	Pag. 4
Art. 6 - Ordine priorità in caso di parità di punteggio	Pag. 6
Art. 7 - Commissione assegnazione alloggi.....	Pag. 6
Art. 8 - Istruttoria delle domande e formazione della proposta di graduatoria	Pag. 6
Art. 9 - Assegnazione dell'alloggio	Pag. 6
Art. 10 - Accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso agli alloggi	Pag. 7
Art. 11 - Aggiornamento della graduatoria.....	Pag. 7
Art. 12 - Trasparenza attività di formazione graduatoria e assegnazione degli alloggi.....	Pag. 7
Art. 13 - Canone di locazione	Pag. 8
Art. 14 - decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.....	Pag. 16
Art. 15 - Disposizioni finali.....	Pag.16

Art. 1 Oggetto e finalità

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa (ERP), o case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto a persone singole o a famiglie in condizione disagiata. L'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione di questi alloggi, calcolato in base alla condizione economica e al numero dei componenti del nucleo familiare assegnatario, sono regolati dalla Legge Regionale n. 12 del 06/08/1999 e dal Regolamento Regionale 20/09/2000 n. 2 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 Bando generale di concorso

L'assegnazione di un alloggio di ERP avviene attraverso l'emaneazione di Bando pubblico, pubblicato all'Albo pretorio del Comune.

Il comune provvede a dare pubblicità al bando generale, anche attraverso il proprio sito internet nonché a trasmetterlo all'Assessorato regionale competente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il bando generale dovrà indicare:

- a) l'ambito territoriale interessato;
- b) i requisiti per l'accesso all'ERP in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della L.R.12/1999;
- c) le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, ai sensi dell'articolo 5, nonché i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio, tenendo conto dell'anzianità di presentazione della domanda;
- d) le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di aggiornamento della propria posizione nonché l'indicazione degli eventuali documenti da presentare a corredo delle domande;
- e) le modalità per la presentazione delle opposizioni alla attribuzione provvisoria dei punteggi ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Il soggetto richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di ERP. La domanda va inoltrata al Comune di residenza, secondo le modalità indicate nel bando e sarà redatta su apposito modello predisposto dal Comune, disponibile sul sito web del Comune, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico nonché all'indirizzo mail di posta certificata.

Il richiedente ed i componenti del nucleo familiare devono possedere i requisiti previsti dal Bando alla data di pubblicazione del Bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Per tutte le condizioni previste dalla legge, il richiedente può ricorrere all'uso della dichiarazione sostitutiva di certificazione nonché della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 Requisiti soggettivi presentazione domanda

a) Per il solo richiedente:

- **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- **residenza anagrafica** nel comune di Bracciano.

b) Per il richiedente e per ciascuno dei componenti del suo nucleo familiare

- **mancanza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento regionale n.2/2000 di cui all'articolo 21 e successive modifiche ed integrazioni;
- **assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- **non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure **non aver occupato senza titolo** un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.

c) Per l'intero nucleo familiare

- **reddito annuo complessivo** del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del Bando di concorso.

Art. 5 Attribuzione dei punteggi

1. Il comune, ai fini dell'attribuzione dei punteggi ai singoli richiedenti per la formazione delle graduatorie, stabilisce nel bando generale un ordine di priorità tra le condizioni elencate nel comma 2.

2. Le condizioni cui conferire un ordine di priorità sono le seguenti:

- a) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica;
- b) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
 - 1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;

- 2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:
- 2.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato;
 - 2.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato;
- c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa derivanti da:
- 1) di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;
 - 2) di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando;
 - 3) collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio;
- d) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento. Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento;
- e) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente;
- f) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:
- 1) per oltre 1/3;
 - 2) per oltre 1/5;
 - 3) per oltre 1/6;
- g) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari;
- h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS;
- i) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione;
- j) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:
- 1) composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente;
 - 2) costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età;
 - 3) composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico;
 - 4) nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa;
 - 5) composti da profughi cittadini italiani;
 - 6) con un numero di figli superiore a due;
 - 7) composti da una sola persona maggiorenne.

2 bis. Le condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro né con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 2.

Art. 6 Ordine priorità in caso di parità di punteggio

Ove il richiedente abbia dichiarato di trovarsi in più di una delle condizioni sopra specificate, stante la non cumulabilità fra le stesse, si tiene conto di quella che dà luogo al punteggio più alto.

A parità di punteggio, per stabilire l'ordine di collocazione nella graduatoria, si fa riferimento alla sommatoria dei punti, espressi in centesimi, attribuibili in relazione alle eventuali altre condizioni dichiarate dai richiedenti.

Fra quelli ancora a parità di punteggio, l'ordine di collocazione è determinato dalla anzianità di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità, si fa luogo a sorteggio.

Art. 7 Commissione assegnazione alloggi

Il Comune provvedere alla costituzione della Commissione assegnazione alloggi con Delibera di Giunta Comunale.

La commissione provvede alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP destinati all'assistenza abitativa, di cui all'art. 4 del Regolamento regionale n. 2/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La commissione è composta da tre componenti esperti in materia i quali durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati. Il comune, nel provvedimento di costituzione della Commissione individua il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione che in assenza o per delega del Presidente convoca e presiede la Commissione stessa.

Art. 8 Istruttoria delle domande e formazione della proposta di graduatoria

L'ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle domande, previa verifica dell'ammissibilità, nonché all'attribuzione dei punteggi secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento.

Conclusa l'istruttoria, la Commissione preposta all'esame delle domande formulerà la graduatoria collocando i richiedenti secondo il punteggio conseguito. Agli interessati non ammessi sarà data motivata comunicazione dell'esclusione.

Art. 9 Assegnazione dell'alloggio

L'assegnazione è disposta, previsto accertamento da parte della competente Commissione, a carico del concorrente del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Gli alloggi disponibili sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, tenendo conto, ove possibile, del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare richiedente.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto senza perdere il diritto a future assegnazioni

nei seguenti casi:

- a. necessità dell'assegnatario o di un componente il nucleo familiare di un alloggio più vicino al presidio sanitario al quale rivolgersi per continue cure e/o assistenza a causa di accertare gravi condizioni di salute non di carattere temporaneo;
- b. presenza dell'assegnatario o in alcuni dei componenti il nucleo familiare di invalidità motoria dovuta ad una disabilità, anzianità o malattia che comportino una diminuzione permanente della deambulazione e l'alloggio disponibile sia situato in edifici di difficile accesso o privi di ascensore.

Nei casi di rinuncia all'alloggio non motivata l'interessato perderà automaticamente il diritto di assegnazione.

Art. 10 Accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso agli alloggi

Il comune accerta la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 11 della Legge Regionale n.12/1999, prima di assegnare gli alloggi, con riferimento al requisito del reddito, l'accertamento viene effettuato tenendo conto del limite di reddito fissato dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della L.R. 12/1999 esistente al momento dell'assegnazione. Qualora dall'accertamento risulti la mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, il comune ne dà comunicazione alla commissione di cui all'art. 7, ai fini dell'esclusione dell'interessato dalla graduatoria. In caso di dichiarazioni mendaci il comune provvede a segnalarlo alle competenti autorità ai sensi della normativa vigente.

Art. 11 Aggiornamento della graduatoria

Il Comune provvede all'aggiornamento della graduatoria mediante l'esame delle nuove domande pervenute e delle dichiarazioni di coloro che sono già collocati in graduatoria.

In fase di aggiornamento i richiedenti utilmente collocati in graduatoria sono tenuti a dichiarare la permanenza del requisito per l'accesso, pena l'esclusione.

La commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno per l'assegnazione degli alloggi con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell'attribuzione provvisoria dei punteggi operata dal comune nonché delle decisioni relative alle opposizioni.

Entro quindici giorni dai termini previsti dal comma 2 per l'adozione, la graduatoria è pubblicata a cura del comune che ha indetto il bando, che ne dà, altresì, comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di ERP ed alla commissione consultiva. La graduatoria è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 12 Trasparenza nelle attività di formazione della graduatoria e di assegnazione degli alloggi.

Il competente Ufficio assicura la massima trasparenza in relazione alle modalità ed ai criteri utilizzati per l'attribuzione dei punteggi e la conseguente formazione della graduatoria.

Tutti i dati personali raccolti in applicazione al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi previste.

Titolare del trattamento è il Comune di Bracciano in persona del suo Sindaco pro tempore.

Art. 13 Canone di locazione

Il canone di locazione richiesto agli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è regolamentato dalla Legge Regionale n.12/1999 e successive modificazioni e integrazioni. Viene determinato calcolando sia il canone oggettivo dell'alloggio (equo canone) sia il canone soggettivo riferito al reddito annuo complessivo del nucleo familiare abitante l'alloggio. Dopo aver applicato i coefficienti corrispondenti alla fascia in cui è stato collocato l'assegnatario, per canone oggettivo e soggettivo, si applica il minor canone tra i due.

I dati principali che concorrono al calcolo dei canoni oggettivo e soggettivo sono i componenti del nucleo familiare e le loro caratteristiche soggettive, il reddito percepito da ciascun componente del nucleo (con la specifica dei redditi dei figli e coniuge non residente) e le caratteristiche oggettive dell'immobile.

- Canone soggettivo

Il canone soggettivo è determinato dal reddito complessivo lordo del nucleo familiare e dalle caratteristiche soggettive dei componenti che concorrono a individuare la fascia reddituale determinata in funzione del reddito convenzionale del nucleo

- Canone oggettivo

Gli elementi per il calcolo sono quelli della legge "Equo Canone" secondo quanto previsto dalla Legge 392/1978 e successive modifiche e integrazioni.

Il reddito complessivo è costituito dalla somma dei redditi, dichiarati e non, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare. Concorre al reddito complessivo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Si specifica altresì che l'indennità d'accompagnamento non concorre alla formazione del reddito.

Il reddito Convenzionale è costituito dal reddito complessivo del nucleo familiare ridotto in base a quanto stabilito dall'art. 21 della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni, Delibere CIPE e provvedimenti regionali.

In deroga a quanto sopra è prevista la riduzione di € 1.032.91 (L. 2.000.000) per ogni figlio (minorenne, inabile al lavoro o studente fino al 26° anno di età se maggiorenne) o minore a carico (dell'assegnatario) e per ogni figlio disoccupato (iscritto al collocamento).

In caso di concorrenza al reddito complessivo familiare di reddito da lavoro dei figli (dell'assegnatario), quest'ultimo va considerato, nella misura del 30% per redditi imponibili non superiori a € 12.394,97 (L. 24.000.000) annui e nella misura del 50% se superiore a tale limite. Nel caso specifico tale reddito aggiuntivo non va calcolato secondo la previsione di cui all'art. 21 della L.457/78.

Riduzioni ex art. 21 L.457/78:

calcolo dei redditi da lavoro dipendente e assimilati (pensioni, trattamenti di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato, ecc.), una volta effettuata la detrazione per i figli a carico (come sopra illustrata), nella misura del 60%.

Reddito da lavoro dei figli:

trattasi dei redditi derivanti da qualsiasi tipo di lavoro ivi compreso il lavoro autonomo con l'esclusione degli altri tipi di reddito (pensione, rendite, ecc.).

Canone soggettivo:

è il canone calcolato in base alla percentuale del reddito complessivo.

Canone oggettivo:

è il canone calcolato in base alla percentuale di equo canone ex L. 392/78 come modificata ed integrata dalle leggi regionali in materia di ERP.

DETERMINAZIONE DELLE FASCE

FASCIA "A"

Reddito (complessivo del nucleo familiare)

non superiore ad una pensione minima INPS.

In questa fascia vengono collocati:

1. i nuclei familiari il cui reddito è costituito da sole pensioni con importo pari od inferiore ad una pensione minima INPS;
2. i nuclei familiari con reddito complessivo 0 (zero) derivante da effettiva disoccupazione da autocertificare esplicitamente;
3. i nuclei familiari, il cui assegnatario risulti totalmente inabile al lavoro come da certificazione emessa dalle preposte strutture sanitarie pubbliche, con reddito complessivo familiare pari a 0 (zero), in quanto derivante da effettiva disoccupazione da autocertificare esplicitamente, ovvero prodotto dalla sola pensione di inabilità dell'assegnatario.

I redditi considerati sono quelli realmente percepiti e non subiscono alcun abbattimento.

Canone pari ad euro 7,75.

FASCIA “B”
(classi da “b1” a “b4”)

Grado di reddito compreso tra € 0 (zero) e € 9.537,15

Per la determinazione della fascia e della classe di fascia si considera il reddito convenzionale.

In questa fascia vengono collocati:

- i nuclei familiari che percepiscono un reddito da pensioni superiori ad una pensione minima INPS ed inferiori o pari a € 9.537,15;
- i nuclei familiari che percepiscono un reddito convenzionale da lavoro dipendente che non superi l'importo di € 9.537,15;
- i nuclei familiari che percepiscono un reddito convenzionale ai seguenti titoli: trattamenti di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato che non superi l'importo di € 9.537,15.

Canone annuo pari al reddito complessivo moltiplicato per l'aliquota corrispondente alla classe di fascia B (diviso 12 mesi) - L.R. 10/01 - come di seguito riportata, comunque non inferiore a € 7,75 e non superiore a quello stabilito con le modalità di cui alla fascia C*:

FASCIA	GRADO DI REDDITO		CLASSE DI FASCIA	ALIQUOTA
	da	a		
B	0	€ 2.213,39	b1	4,200
	€ 2.213,40	€ 5.164,57	b2	4,246
	€ 5.164,58	€ 7.746,85	b3	4,306
	€ 7.746,86	€ 9.537,15	b4	4,382

* tale limite resta così fissato a prescindere dall'incremento del 20% di cui all'art. 50 della L.R. 27/06 che non si applica alle fasce sociali “A” e “B”.

FASCIA “C”
(classi da “c1” a “c5”)

Grado di reddito compreso tra G 9.537,16 ed € 19.367,13

Per la determinazione della fascia e della classe di fascia si considera il reddito convenzionale.

In questa fascia vengono collocati:

- i nuclei familiari non inseribili nelle fasce A e B;
- i nuclei familiari che percepiscono un reddito convenzionale di qualsiasi natura, diversa dalle due fasce precedenti, che non superi l'importo di € 19.367,13;
- i nuclei familiari che percepiscono un reddito convenzionale da lavoro dipendente e/o pensione superiore a € 9.537,16 e inferiore o pari a € 19.367,13 ivi comprese le indennità di cui al terzo punto della precedente fascia B.

Canone pari al 75% di quello stabilito ai sensi della L. 392/78 (equo canone), ma non superiore al reddito complessivo moltiplicato per l'aliquota corrispondente alla classe di fascia C (diviso per 12 mesi) - L.R. 10/01 - come di seguito riportata e non superiore a quello stabilito con le modalità di cui alla fascia “D”:

FASCIA	GRADO DI REDDITO 0		CLASSE DI FASCIA	ALiquOTA
	da	a		
C (75% equo canone)	(altri redditi) € 9.537,16	€ 10.329,14		4,416
	€ 10.329,15	€ 12.911,42	c2	4,594
	€ 12.911,43	€ 15.493,71	c3	4,820
	€ 15.493,72	€ 18.075,99	c4	5,210
	€ 18.076,00	€ 19.367,13	c5	5,448

Agli utenti collocati nella fascia C con reddito 0 (zero) o con redditi tali da produrre un canone soggettivo inferiore a quello della fascia B, viene applicato il canone oggettivo pari a 75% dell'equo canone, ovvero, se maggiormente favorevole, il maggior canone previsto dalla fascia B (B/4), pari ad € 58,04.

Il canone come sopra determinato è incrementato del 20% ex art. 50 L.R. 27/06

FASCIA “D”
(classi da “d1” a “d5”)

Grado di reddito compreso tra € 19.367,14 ed € 25.758,29

Per la determinazione della fascia e della classe di fascia si considera il reddito convenzionale.

In questa fascia vengono collocati i nuclei familiari che hanno un reddito convenzionale superiore a € 19.367,14 ed inferiore o pari a € 25.758,29, senza alcuna distinzione derivante dalla particolare natura dei redditi che concorrono al reddito familiare complessivo.

Canone pari a quello stabilito dalla L. 392/78 (equo canone), ma non superiore al reddito complessivo moltiplicato per l'aliquota corrispondente alla classe di fascia D (diviso per 12 mesi) - L.R. 10/01 - come di seguito riportata:

FASCIA	GRADO DI REDDITO		CLASSE DI FASCIA	ALIQUOTA
	da	a		
D (100% equo canone)	€ 19.367,14	€ 20.658,28	d1	5,712
	€ 20.658,29	€ 23.240,56	d2	6,412
	€ 23.240,57	€ 25.758,29	d3	7,210

Il canone come sopra determinato è incrementato del 20% ex art. 50 L.R. 27/06

FASCIA “E”
(classi da “e1” a “e5”)

Grado di reddito compreso tra € 25.758,30 ed € 33.892,48

Per la determinazione della fascia e della classe di fascia si considera il **reddito convenzionale**.

In questa fascia vengono collocati i nuclei familiari che hanno un reddito convenzionale superiore a € 25.758,30 ed inferiore o pari a € 33.892,48, senza alcuna distinzione derivante dalla particolare natura dei redditi che concorrono al reddito familiare complessivo.

Canone pari a quello stabilito dalla L. 392/78 (equo canone) aumentato del 25%, ma non superiore al **reddito complessivo** moltiplicato per l'aliquota corrispondente alla classe di fascia E (diviso per 12 mesi) - L.R. 10/01 - come di seguito riportata:

FASCIA	GRADO DI REDDITO		CLASSE DI FASCIA	ALICUOTA
	da	a		
E (125% equo canone)	€ 25.758,30	€ 25.822,84	e1	7,230
	€ 25.822,85	€ 28.405,13	e2	8,190
	€ 28.405,14	€ 30.987,41	e3	9,152
	€ 30.987,42	€ 33.569,70	e4	10,098
	€ 33.569,71	€ 33.892,48	e5	10,189

Il canone come sopra determinato è incrementato del 20 lo ex art. 50 L.R. 27/06

FASCIA “F”
(classi da “f1” a “f7”)

Grado di reddito compreso tra € 33.892,49 ed G 51.355,18

Per la determinazione della fascia e della classe di fascia si considera il reddito convenzionale.

In questa fascia vengono collocati i nuclei familiari che hanno un reddito convenzionale superiore a G 33.892,49 ed inferiore o pari a G 51.355,18, senza alcuna distinzione derivante dalla particolare natura dei redditi che concorrono al reddito familiare complessivo.

Canone pari a quello stabilito dalla L. 392/78 (equo canone) aumentato del 100% ma non superiore al reddito complessivo moltiplicato per l'aliquota corrispondente alla classe di fascia F (diviso per 12 mesi) - L.R. 10/01 - come di seguito riportata:

FASCIA	REDDITO		CLASSE DI FASCIA	ALIQUTA
	da	a		
F (200%equo canone)	€ 33.892,49	€ 36.151,98	f1	10,992
	€ 36.151,99	€ 38.734,27	f2	11,796
	€ 38.734,28	€ 41.316,55	f3	12,308
	€ 41.316,56	€ 43.898,84	f4	12,652
	€ 43.898,85	€ 46.481,12	f5	12,820
	€ 46.481,13	€ 49.063,41	f6	12,934
	€ 49.063,42	€ 51.355,18	f7	13,000

Il canone come sopra determinato è incrementato del 20% ex art. 50 L.R. 27/06

Reddito superiore ad € 51.355,18

Per la determinazione della fascia e della classe di fascia si considera il reddito convenzionale.

In questa fascia vengono collocati i nuclei familiari che hanno un reddito superiore ad € 51.355,18, senza alcuna distinzione derivante dalla particolare natura dei redditi che concorrono al reddito familiare complessivo.

Canone pari a quello stabilito dalla L. 392/78 (equo canone) aumentato del 150%, ma non superiore al reddito complessivo moltiplicato per l'aliquota del 13/o (diviso per 12 mesi) -

L.R. 10/01:

FASCIA	REDDITO	ALIQUTA
G (250% equo canone)	maggiore di € 51.355,18	13,000

Il canone come sopra determinato è incrementato del 20% ex art. 50 L.R. 27/06

In questa fascia vengono anche collocati:

- i nuclei familiari che non hanno presentato la dichiarazione reddituale richiesta tramite il censimento biennale;
- i nuclei familiari che hanno presentato dichiarazioni incomplete, tali da non consentire la determinazione del canone;
- gli occupanti senza titolo non soggetti a sanatoria ex L.R. 33/87, L.R. 30/93 e L.R. 18/00, per i quali si applica comunque il maggior canone (250% equo canone ovvero 13% reddito complessivo se risultasse dovuta un'indennità superiore).

Per quanto attiene agli occupanti aventi titolo soggetti a sanatoria, per i quali non sia ancora avvenuto l'esame da parte dell'apposita commissione comunale (L.R. 18/00) ovvero la verifica dei requisiti da parte dell'Azienda (L.R. 33/87 e succ. mod.), l'indennità d'occupazione è provvisoriamente calcolata nella misura dell'1,25 dell'equo canone, ovvero commisurata al canone regionale se risultasse dovuta un'indennità superiore.

Art. 14 decadenza dall'assegnazione dell'alloggio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della L.R. 12/1999, il comune dispone, la decadenza dell'alloggio nei confronti di chi:

a. non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi. La mancata corresponsione del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione. La morosità può essere tuttavia sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi a tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario tali da causare l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dal Comune, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione. Non appena cessi la causa della morosità, il comune provvede al recupero delle somme dovute.

b. abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 11 della Legge Regionale n.12/1999 fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera e) del citato articolo.

2. Il comune accerta almeno ogni due anni che l'assegnatario e il suo nucleo familiare non ricadano nelle condizioni previste dal comma 1, anche attraverso la verifica incrociata dei dati anagrafici e delle utenze relative all'erogazione di pubblici servizi, il comune procede all'accertamento richiedendo agli assegnatari idonea documentazione. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, anche a seguito di diffida ad adempiere da parte dell'ente gestore, quest'ultimo avvia le procedure per la decadenza dell'assegnatario ai sensi del comma 1.

3. a seguito del provvedimento con cui viene disposta la decadenza dall'assegnazione, il comune attiva le procedure per il rilascio dell'alloggio ai sensi della normativa vigente.

Art. 15 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

